

Roma, 24 novembre 2020

Circolare n. 355/2020

Oggetto: Dogane – Reintroduzioni di beni in franchigia – Formalità semplificate - Determinazione Direttoriale n.419205/RU del 19 novembre 2020.

Come è noto, l’Agenzia Dogane Monopoli, tenuto conto dello sviluppo delle esportazioni legate anche all’e-commerce e dell’incremento dei prodotti resi che possono essere reimportati con la richiesta di esenzione dei diritti doganali, è intervenuta sulla materia introducendo una procedura semplificata che prevede controlli prevalentemente a posteriori, con cadenza trimestrale.

L’ammissione alla procedura semplificata è consentita alle imprese iscritte in un apposito elenco istituito presso la Direzione Centrale delle Dogane (denominato RETRELIEF) previa autorizzazione di validità annuale rilasciata a seguito del riscontro di determinati requisiti.

In sede di prima applicazione la procedura semplificata è stata ammessa solo per le reintroduzioni riferite a scambi on-line tramite market place (Determinazioni ADM del 24 settembre e del 31 ottobre 2020); successivamente, a seguito delle richieste delle associazioni di categoria interessate, il beneficio è stato esteso a tutte le tipologie di reintroduzioni, anche non legate all’e-commerce, ed è stato previsto che le imprese possano essere autorizzate indipendentemente dal volume di reintroduzioni che sviluppino.

Le imprese interessate possono presentare la domanda all’Ufficio doganale territoriale competente. I requisiti richiesti consistono nel possesso delle autorizzazioni allo “sdoganamento presso luogo approvato” e al “destinatario autorizzato transito” (tali autorizzazioni possono anche essere in capo al rappresentante doganale incaricato), nonché del codice EORI; occorre inoltre comprovare l’onorabilità e la correttezza e adeguatezza delle scritture contabili; riguardo alla reimportazione, deve essere garantita l’identità della merce esportata e reintrodotta e la sua tracciabilità mediante un codice univoco identificativo; deve inoltre essere assicurata l’identità tra l’esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione che può anche essere un rappresentante doganale che opera in rappresentanza indiretta. Riguardo all’adeguatezza delle scritture contabili è necessario che siano messe a disposizione per l’accesso all’ufficio doganale ai fini dei relativi controlli.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [295/2020](#)
Allegato uno
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione (CDU), il quale introduce il sistema del codice EORI per l'identificazione degli operatori e prevede delle semplificazioni procedurali per i soggetti titolari in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del CDU;

VISTO l'art. 203 del CDU che fissa l'ambito di applicazione e gli effetti della richiesta di esenzione dai diritti doganali all'importazione per le merci esportate e reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione e dichiarate per l'importazione definitiva, in combinato disposto con l'art. 68, comma 1 lett. d), del DPR 633/72;

VISTO l'art. 253 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 della Commissione (RE) che, ai fini di quanto previsto dal richiamato art. 203 del CDU, indica le modalità con le quali sono messe a disposizione delle autorità doganali le informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione sono soddisfatte;

VISTO l'art. 158 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 della Commissione, che integra il CDU e definisce quali sono le condizioni per effettuare la reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione delle merci precedentemente esportate;

VISTO l'art. 190 del CDU ai sensi del quale, ai fini dell'esecuzione delle attività di verifica sulla merce, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata;

VISTO l'art. 46 del CDU che, al secondo paragrafo, prevede che i controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020 che integra, modificando parzialmente, la Determinazione Direttoriale prot. n. 329619/RU del 24 settembre 2020, che introduce un'apposita procedura di semplificazione delle formalità doganali da svolgere per le operazioni di reintroduzione in franchigia derivanti da resi di merce precedentemente esportata a seguito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate *e-commerce*;

TENUTO CONTO della prima sperimentazione effettuata a seguito delle sopra citate determinazioni direttoriali e dell'interesse di accedere all'agevolazione *de qua* manifestato dagli operatori nazionali del settore manifatturiero e commerciale che non promuovono le proprie attività per il tramite di piattaforme di *marketplace*;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATA la vocazione all'esportazione del sistema paese, che ha comportato un notevole sviluppo delle transazioni commerciali verso l'estero, specialmente nell'ambito del settore manifatturiero, con riguardo ai mercati *Business to Business* (B2B) e *Business to Consumer* (B2C), dove sempre con maggior frequenza si possono verificare reintroduzioni di beni precedentemente esportati, derivanti sia da resi di prodotto che da ritiro degli *stock* di merce rimasta invenduta;

RAVVISATA l'opportunità di introdurre un'apposita procedura che, in sostituzione dell'attuale prassi, definisca e semplifichi le formalità da svolgere per le suddette operazioni di reintroduzione di merce precedentemente esportata, per le ipotesi sopra descritte, laddove i soggetti interessati dispongano di procedure di monitoraggio puntuale delle merci reintrodotte;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. I soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate ai sensi dell'art. 203 CDU, anche derivanti da transazioni di vendita diretta *on line*, senza utilizzo di piattaforme *marketplace*, possono avanzare istanza per essere ammessi a svolgere le suddette attività mediante una procedura semplificata caratterizzata da specifiche formalità dichiarative e conseguenti deroghe applicabili ai controlli attualmente in uso per le operazioni della specie.
2. I soggetti ammessi alla procedura di cui al punto 1 sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "RETRELIEF (*Returnedgoods – Relief from import duty*)".
3. L'iscrizione è effettuata in via preventiva ed ha validità annuale.

ARTICOLO 2

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1 è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:

- possesso, da parte dell'istante o dell'operatore doganale incaricato dal medesimo, dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito";
- identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- identità tra l'esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione, o suo rappresentante purché operi in regime di rappresentanza indiretta;

IL DIRETTORE GENERALE

- utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU. In particolare dovrà essere dimostrata la corretta tenuta delle scritture contabili relative alle transazioni commerciali interessate, nonché l'abbinamento alla documentazione doganale e ogni utile evidenza dell'associazione tra le operazioni di esportazione e quelle successive di reintroduzione;
- tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
- possibilità per l'Ufficio delle dogane di cui all'articolo 3 di accedere, ai fini dei controlli doganali, al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente.

ARTICOLO 3

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, che consente l'ammissione alla semplificazione in parola, il soggetto presenta istanza presso l'Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
2. L'Ufficio delle dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 2, mediante l'analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto richiedente, e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, una relazione contenente una valutazione sull'accoglimento o meno dell'istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e *digital transformation*.
3. Entro 5 giorni dal ricevimento della relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e *digital transformation*, può richiedere chiarimenti o integrazioni all'Ufficio delle dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.
4. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è assunto dalla Direzione Dogane nei successivi 10 giorni mediante inserimento del soggetto nell'elenco di cui all'articolo 1.
5. Il provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e *digital transformation* e la Direzione Territoriale competente.

ARTICOLO 4

1. A seguito dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche.
2. I benefici di cui al precedente comma possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo, mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

IL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 5

1. Valutati gli esiti delle attività di controllo di cui all'articolo 4, l'Ufficio delle dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con cadenza annuale, una relazione con una proposta di mantenimento, sospensione o revoca dell'iscrizione.

ARTICOLO 6

1. Le modalità applicative di gestione della semplificazione di cui all'articolo 1 e di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 4 saranno specificate con apposito disciplinare di servizio redatto dall'Ufficio delle dogane competente.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna